



COMUNE DI PRADAMANO

PROVINCIA DI UDINE

Piazza Chiesa, 3 – C.A.P. 33040 – C.C.P10. n. 14206338 – Cod. Fisc. 80003650308 – P.IVA 00466800307 - Tel. 0432-670014/15 Telefax 670002 – www.comune.pradamano.ud.it indirizzo pec: comune.pradamano@certgov.fvg.it -

Pradamano 18.03.2025

A mezzo posta elettronica

Spett.

Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia
Direzione Centrale Difesa dell'Ambiente ,
Energia e Sviluppo Sostenibile
Servizio Valutazioni Ambientali
ambiente@certregione.fvg.it

Oggetto: D. Lgs. 152/2006 – Procedura di Valutazione di Impatto Ambientale di competenza statale ai sensi dell'art. 23 del D. Lgs 152/2006 relativa al progetto per la realizzazione di un impianto agrivoltaico con una potenza nominale pari a 40 MW (40 MW in immissione) denominato “Colli Giacomelli” e delle opere connesse ed infrastrutture indispensabili all'esercizio delle stesse site nei comuni di Pradamano (UD) e Remanzacco (UD), su terreni a destinazione agricola di estensione pari a circa 78 ha.
Proponente: D2M Friuli S.r.l.- OSSERVAZIONI.

In data 11/12/2024 la società D2M Friuli SRL (con sede legale in Udine- Via del Gelso n. 3) ha presentato apposita istanza di avvio del procedimento di VIA di competenza statale, ai sensi dell'art. 23 del d.lgs. n. 152/2006, acquisita al protocollo del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica (d'ora innanzi per brevità MASE) n. 0228438 dell'11.12.2024, relativamente al progetto per la realizzazione di un impianto di generazione di energia da fonte solare di tipo agrivoltaica per una potenza nominale pari a 40 MWp (40 MW in immissione), costituito da moduli fotovoltaici montati su strutture ad inseguimento monoassiale o tracker, oltre alle opere connesse e alle infrastrutture indispensabili all'esercizio dello stesso.

L'area interessata dal parco agrivoltaico ricade nel territorio comunale di Pradamano in località "Colli Giacomelli" su aree di proprietà di Lydia Soc. agricola a r.l. avente sede a Fontanafredda (PN), mentre le opere di connessione alla Rete Elettrica Nazionale interessano il comune di Remanzacco in località "Il Pasco".

In relazione alla procedura di VIA surrichiamata, con nota prot. n. 0170982 del 28/02/2025, il MASE ha comunicato agli enti interessati la sospensione dei termini per le integrazioni e contestuale riavvio della consultazione pubblica, atteso che l'amministrazione regionale era stata pretermessa dal procedimento di VIA.

Con nota n. prot. 0176610/P/GEN del 3.03.2025, la Regione F.V.G. ha assegnato termine di 15 (quindici) giorni agli enti locali competenti per la formulazione di eventuali pareri/osservazioni in relazione al progetto surrichiamato.

* * *

Dalla sommaria disamina della corposa documentazione prodotta dalla società proponente, la scrivente amministrazione **manifesta il proprio PARERE CONTRARIO alla realizzazione dell'impianto in oggetto indicato per le ragioni che si andranno di seguito ad illustrare:**

1) inidoneità dell'area individuata.

Per espressa indicazione della società proponente (cfr. pag. 33 della relazione generale al SIA), l'intervento in parola ricade -secondo la definizione di cui al d.lgs. n. 199/2021- in "area non idonea" in quanto interessata dal buffer di 500 metri dal Roiello di Pradamano, bene tutelato ai sensi dell'art. 136 del d. lgs. n. 42/2004 e dichiarato di notevole interesse pubblico dal d.m. del 14 aprile 1989.

a) Il Roiello di Pradamano è un canale artificiale che nasce come derivazione della Roggia di Palma ed è parte integrante dell'antico sistema derivatorio del Torrente Torre.

La sua esistenza è attestata storicamente dal 1171 e in tale data il Patriarca di Aquileia Ulrico II di Treffen (o Ulderico, Volrico, Vodolrico e anche Enrico) concede con un atto ufficiale il privilegio dell'uso del corso d'acqua ai villici di Pradamano.

Il Rio Roiello di Pradamano fa parte del sistema roiale che interessa la città di Udine e le aree periferiche ad essa connesse; tale sistema è costituito dalla roggia di Udine, dalla roggia di Palma e la derivazione per Pradamano denominata appunto Rio Roiello di Pradamano. Il sistema roiale interseca il canale Ledra in corrispondenza del centro di Udine e il torrente Cormor a sud della città, tra le zone di S.Osvaldo e Zugliano.

Per l'importanza storico-culturale e la valenza paesaggistica, in data 10.11.2022 è stato sottoscritto dai Comuni di Udine e Pradamano, nonché dal Consorzio di bonifica Pianura Friulana e dalla Regione FVG, il contratto di fiume denominato “contratto di fiume del Rio Roiello di Pradamano” al precipuo fine di assicurare la continuità del flusso idrico del Roiello affinché la sua identità di corso d'acqua e le sue funzioni possano preservarsi in ragione del ruolo che riveste di elemento modellatore del paesaggio per il territorio che attraversa, oltre a svolgere una funzione irrigua, così come meglio illustrato nel programma d'azione (PDA) allegato al contratto di fiume summenzionato. Tale PDA prevede lo sviluppo di 30 azioni dettagliatamente descritte da realizzarsi nel triennio 2022-2024 e distribuite su 9 assi strategici.

Per l'attuazione delle azioni previste nel programma d'azione (PDA) allegato al contratto di fiume summenzionato, la Regione FVG ha concesso un finanziamento di 50.000,00 euro a favore dei due comuni interessati.

Non solo, ma facendo parte del sistema derivatorio del Torrente Torre, il Roiello di Pradamano sarà interessato dal cd. “Contratto di fiume del Torre” per cui la Regione FVG ha già concesso un contributo di 30.000,00 euro (rif. decreto regionale n. 61318/GRFVG del 29/11/2024) per l'avvio delle attività propedeutiche alla messa in atto del processo partecipativo volto alla sottoscrizione del documento d'intenti del “contratto del Torre”.

b) Orbene, nel caso di specie la società proponente tenta di superare la problematica relativa alla non idoneità dell'area qualificando il realizzando intervento come “agrivoltaico avanzato”, senza null'altro specificare e/o indicare in ordine ai potenziali impatti ambientali/paesaggistici indotti dalla realizzazione e dall'esercizio del realizzando impianto, con particolare riferimento alle possibili interferenze con la componente idrica, geologica, naturalistica, ecc.

Vero è che se l'area oggetto di intervento non è inclusa tra quelle idonee, il progetto non può essere escluso *tout court*; tuttavia, la previsione di realizzare un impianto agrovoltaico, piuttosto che fotovoltaico, non consente automaticamente di poterlo ritenere perfettamente integrato con il contesto paesaggistico e, conseguentemente, di poter ritenere superato il nodo della compatibilità paesaggistica dell'intervento. Non esiste, allo stato, alcuna disciplina derogatoria e/o di compatibilità assoluta con i valori territoriali, ambientali, paesaggistici e agricoli applicabile agli impianti agrivoltaici.

Come acclarato dalla più recente giurisprudenza amministrativa, la circostanza che il P.N.I.E.C. e il P.N.R.R. abbiano riconosciuto all'agrivoltaico un ruolo importante per il raggiungimento degli obiettivi di decarbonizzazione, non esclude che debba essere sempre e comunque valutata la sostenibilità ambientale dello specifico intervento che si andrà a realizzare. In altre parole, la circostanza che l'installazione di impianti di tipo agrivoltaico rispetti maggiormente i requisiti di sostenibilità ambientale non può rappresentare una certezza assoluta dovendo, tali requisiti, essere coniugati con le caratteristiche concrete dell'impianto rispetto agli eventuali impatti territoriali, paesaggistici, ambientali e rurali.

Ma vi è di più. Spetta al soggetto proponente descrivere dettagliatamente gli elementi caratterizzanti il progetto, mediante la declinazione analitica degli stessi, ove lo stesso sia di tipo agrivoltaico.

Nel caso di specie, la società proponente si è limitata ad indicare che l'intervento sarà collocato in area non idonea, senza fornire prova di aver analizzato e valutato eventuali impatti negativi sull'area interessata ove è presente un bene paesaggistico e vincolato e ciò, anche, alla luce degli interventi e finanziamenti ottenuti dalla Regione per la tutela del Roiello- i cui scopi verrebbero totalmente vanificati in caso di realizzazione dell'impianto-, nonché senza indicare eventuali misure di mitigazione ovvero di compensazione.

*

2) Incompatibilità dell'intervento con la disciplina urbanistica vigente.

L'ulteriore profilo che si rappresenta riguarda l'aspetto urbanistico in quanto l'intervento in parola si pone in contrasto con le Norme Tecniche di Attuazione del P.R.G. della scrivente amministrazione comunale, con particolare riferimento alle previsioni dell'art. 28.

L'intervento in oggetto ricade nella Zona omogenea E4.1 denominata "area di elevato interesse agricolo- paesaggistico", disciplinata dall'art. 28 delle nn.tt.aa., finalizzata alla valorizzazione delle zone agricole nel quadro della salvaguardia delle risorse naturali e dei valori ambientali e paesaggistici che tali zone esprimono all'interno dell'ambito del Torre e del Roiello, in cui sono presenti beni ambientali da salvaguardare (il Roiello appunto).

In tale ZTO è ammessa l'attività agricola nelle sue componenti e articolazioni, compresi la residenza per l'imprenditore agricolo a titolo principale, l'allevamento a

carattere familiare e l'attività di agriturismo. Sono, altresì, ammesse attività didattiche, ricettive, punti di ristoro legati ai percorsi turistici.

In conformità alle finalità di tutela sottese alla istituzione di tale ZTO, gli interventi ammessi sono limitati alla realizzazione di nuovi edifici esclusivamente per attività didattiche, punti di ristoro e vendita diretta, nonché per attività produttive agricole di imprenditori agricoli a titolo professionale.

Sono ammessi, inoltre, interventi di manutenzione straordinaria, risanamento conservativo, ristrutturazione ed interventi di ampliamento del volume per adeguamenti igienico-funzionali di manufatti/edifici già esistenti relativi a:

- residenza in funzione della conduzione del fondo e delle esigenze dell'imprenditore agricolo a titolo professionale;
- strutture produttive aziendali (stalle, magazzini ed annessi rustici, ecc.);
- attività di agriturismo.

Sono ammessi, infine, interventi colturali di rimboschimento delle aree coltivate, nonché l'impianto di nuovi filari alberati o siepi; ltre alla realizzazione i percorsi ciclopedonali per fruizione turistico ricreativa di cui all'art. 50 nn.tt.aa..

L'art. 28 surrichiamato nulla dispone in ordine alla collocazione di impianti a fonti rinnovabili che, pertanto, devono ritenersi non compresi nel novero degli interventi ammessi; ne discende l'incompatibilità dell'intervento in parola con la disciplina urbanistica vigente.

Non senza considerare che, per quanto riguarda gli impianti a fonti rinnovabili, il vigente PRGC ha individuato e normato specificatamente la zona SER (speciale energie rinnovabili), all'art. 36 nn.tt.aa. che tuttavia è satura a causa di preesistenti impianti fotovoltaici già realizzati nel territorio comunale.

*

3) Incompatibilità dell'intervento con la disciplina paesaggistica regionale.

Si rappresenta, inoltre, l'incompatibilità dell'intervento proposto con il Piano paesaggistico regionale (PPR) che si prefigge l'obiettivo di evitare, da un lato, il proliferare di nuove installazioni di impianti fotovoltaici per il forte impatto paesaggistico che esse provocano all'ambiente circostante e, dall'altro, l'ulteriore consumo di suolo e di contrazione di spazi agricoli e verdi.

a) Sotto il primo profilo il PPR, in seno alla scheda ambito di paesaggio n. 8, rileva la numerosa presenza di campi fotovoltaici dalle notevoli dimensioni e ascrivibili al

consumo di suolo agricolo (Pradamano, Udine, Percoto), di cave abbandonate (Ex cava del Torre), nonché di impianti tecnologici e in particolare di discariche lungo il corso dei torrenti Torre e Cormôr (pag. 37).

Gli impianti di grossa taglia (come quello che la società proponente ha in animo di realizzare) hanno un impatto visivo molto forte nell'ambiente rurale circostante; nel caso di specie, il paesaggio rurale in cui andrà a collocarsi l'impianto è conosciuto anche dai numerosi turisti che percorrono la limitrofa ciclabile FG1 Alpe Adria [individuata quale itinerario ciclabile di prioritario interesse regionale con delibera della G.R. n. 2614/2015] e si caratterizza per la bellezza e dolcezza dei panorami rurali ed *habitat* naturali di importanza fondamentale dal punto di vista naturalistico e paesaggistico della cui tutela si è occupato il PPR.

Il Comune di Pradamano è una realtà ricca di testimonianze ed edifici storici di pregio e nel suo territorio si trova una fitta rete di stradine e sterrati utilizzati per camminate, jogging ed escursioni. Nell'ambito di tale realtà naturale, con l'intento di promuovere stili di vita sani e attivi per la cittadinanza, l'amministrazione comunale ha promosso il progetto denominato "10mila passi di salute a Pradamano": un percorso di circa 7 km su strada di campagna sterrata che si sviluppa costeggiando il Roiello fino al torrente Torre.

Ma vi è di più. Il Comune di Pradamano, unitamente alle città di Udine e Treffen am Ossiacher See, è fortemente legato alla figura del Patriarca Ulrico II da Treffen [a cui si riconduce il primo atto ufficiale che fa espresso riferimento al Roiello di Pradamano] è parte del progetto denominato "la via di Ulrico – Ciclovia Treffen-Udine-Pradamano" volto alla realizzazione di un itinerario cicloturistico transfrontaliero che valorizzerà i fattori comuni alle tre realtà cittadine legati al patrimonio storico-culturale e naturale-paesaggistico al fine di ampliare, rafforzare e diversificare l'offerta ecoturistica basata sulla mobilità lenta. Tale progetto, il cui costo ammonta a 869.871,60 euro, è stato oggetto di un finanziamento Interreg Italia – Osterreich (lettera di approvazione n. prot. 0985756 del 16.12.2024).

Il forte impatto visivo prodotto dal realizzando intervento non solo andrà a svalutare la bellezza dei paesaggi circostanti, con evidenti ricadute negative anche in termini turistici, ma determinerà anche una diminuzione del valore degli immobili rurali e non tipici con conseguente penalizzazione del mercato immobiliare del territorio.

Inoltre, l'intervento proposto andrà ad inserirsi in un contesto paesaggistico circostante ancora intatto e non interessato da attività infrastrutturali e produttive in grado di snaturare la sua peculiare connotazione rurale, oggetto di specifica protezione da parte del Codice Urbani.

L'impianto ove realizzato, per la sua configurazione, per materiali, strutture e componenti anche complementari alla sua funzionalità, potrebbe portare alla definitiva perdita dei suddetti caratteri rurali e naturalistici ed alla compromissione di un ambito paesaggistico di pregio.

Vi è, inoltre, fondato motivo di credere che la realizzazione dell'opera comporterà con ogni evidenza un serio impatto sulle limitrofe aree boscate la cui percezione e qualità paesaggistica finirà con l'essere inevitabilmente compromessa.

Quanto esposto non potrà pertanto non essere oggetto di un approfondito ed attento vaglio in sede procedimentale atteso che, com'è noto, **l'attività di tutela dell'ambiente e del paesaggio, per sua natura, non può trovare il proprio limite nella mera perimetrazione grafica del sito sul quale debba sorgere l'opera.**

Come evidenziato dalla giurisprudenza amministrativa, la valutazione c.d. paesaggistica non può essere limitata alle aree formalmente sottoposte a vincoli, bensì riguarda, in generale, il valore-paesaggio, in quanto implica una complessiva e approfondita analisi di tutti gli elementi incidenti sull'ambiente, al fine di valutare in concreto il sacrificio imposto all'ambiente rispetto all'utilità socio-economica perseguita con l'opera che si vuole realizzare.

A parere della scrivente Amministrazione, pertanto, alla luce del dato normativo vigente nonché dei principi giurisprudenziali affermatasi in materia, le suesposte criticità, nel loro insieme, rivestono ad oggi carattere ostativo insuperabile ai fini della verifica della compatibilità ambientale richiesta.

b) Sotto il secondo profilo, giova evidenziare che affinché l'impianto agrivoltaico possa effettivamente svolgere la funzione incentivante che il legislatore gli assegna deve consentire una implementazione dell'attività agricola già esistente e non già comportare un ulteriore consumo di suolo fertile identitario, o comunque un depauperamento della superficie agraria destinata a colture identitarie; condizione, quest'ultima, che non viene garantita dall'odierno proponente col progetto in questione: a ben vedere, l'attività agricola -che dovrebbe costituire il punto nodale del progetto per la tipologia di impianto scelta, quello agrivoltaico appunto- costituisce, invece, attività meramente residuale.

In altre parole, non risulta affatto dimostrata quell'interazione sostenibile fra produzione agricola e produzione energetica con particolare riferimento alla esistenza e alla resa della coltivazione, al mantenimento dell'indirizzo produttivo agricolo, che caratterizza o meglio che dovrebbe caratterizzare gli impianti agrovoltaici, così come indicato nelle linee guida ministeriali.

L'unico dato che emerge con certezza dalla documentazione presentata dalla società proponente è che, a causa della realizzazione dell'impianto in questione, vi sarà un decremento o depauperamento della superficie agraria comunale con evidente ricadute anche sulle realtà agricole esistenti: non solo in termini numerici (riduzione del numero delle odierne aziende agricole esistenti che sono circa 50 – rif. censimento dell'agricoltura in FVG agosto 2024), ma anche e soprattutto in termini economici/contributivi (atteso che l'ammontare dei contributi dipende anche dalla classificazione agricola del comune di riferimento che, a sua volta, dipende dalla superficie agraria totale).

*

Sia, infine, consentita un'ultima osservazione.

La disciplina relativa agli impianti agrovoltaici riconosce legittimazione preferenziale alle imprese agricole affinché tale tipologia di impianto sia di ausilio al mantenimento della coltivazione delle aree agricole.

Conformemente agli intenti del legislatore, le linee guida ministeriali si sono occupate di individuare le caratteristiche che dovrebbe possedere il soggetto che realizza un impianto agrovoltaico e ciò al precipuo fine di raggiungere l'obiettivo prefissato dal legislatore stesso con l'istituzione del cd. settore agrovoltaico, ovverosia la produzione combinata di energia e prodotti agricoli.

Sulla scorta di quanto sopra detto, sono state individuate due categorie di soggetti:

> *impresa agricola* (singola o associata) che realizza il progetto al fine di contenere i propri costi di produzione utilizzando terreni agricoli di proprietà.

In tale ipotesi, secondo le linee guida, è ipotizzabile il mantenimento dell'attività agricola prevalente ai fini PAC e ciò può essere accertato verificando che il fatturato dell'energia prodotta (che si configura come attività connessa, cioè complementare ed accessoria alla produzione agricola principale) non superi il valore della produzione agricola, affinché venga mantenuto lo status di imprenditore agricolo, nel rispetto della normativa vigente in tema di definizione della figura dell'imprenditore agricolo e delle

attività agricole (D.lgs. 18 maggio 2001, n. 228 - Orientamento e modernizzazione del settore agricolo).

> *associazione Temporanea di Imprese (ATI)*, formata da imprese del settore energia e da una o più imprese agricole che, mediante specifico accordo, mettono a disposizione i propri terreni per la realizzazione dell'impianto agrivoltaico.

In tale caso, come evidenziato nelle linee guida, le imprese agricole saranno interessate a utilizzare quota parte dell'energia elettrica prodotta per i propri cicli produttivi agricoli, anche tramite realizzazione di comunità energetiche.

Lo stesso d.m. n. 436 del 22 dicembre 2023, recante i criteri e le modalità per incentivare la realizzazione di sistemi agrivoltaici di natura sperimentale entro il 30 giugno 2026, individua tra i soggetti beneficiari della misura incentivante:

a) imprenditori agricoli come definiti dall'articolo 2135 del codice civile, in forma individuale o societaria anche cooperativa, società agricole, come definite dal decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, nonché consorzi costituiti tra due o più imprenditori agricoli e/o società agricole imprenditori agricoli, ivi comprese le cooperative agricole che svolgono attività di cui all'art. 2135 del codice civile e le cooperative o loro consorzi di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, e associazioni temporanee di imprese agricole;

b) associazioni temporanee di imprese, che includono almeno un soggetto di cui alla lettera a).

Sennonché, alla disamina della documentazione presentata dalla proponente, è emerso che quest'ultima è una società operante nel settore della progettazione, realizzazione, gestione e manutenzione di impianti per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili e non rientra in alcuna delle categorie summenzionate.

A conferma del fatto che la società proponente non esercita attività agricola bensì la diversa attività di progettazione e realizzazione di impianti da fonti rinnovabili, vi è anche l'ulteriore circostanza che in data 12.12.2024 la stessa società ha presentato richiesta di VIA per la realizzazione di altro un impianto agrivoltaico da insediare nella zona tra San Quirino e Montereale Valcellina nel pordenonese.

Alla luce di quanto sopra, è opportuno rilevare tale profilo affinché gli enti di competenza possano verificare, in sede di VIA, se la società proponente sia in possesso dei requisiti soggettivi previsti per la realizzazione di un impianto agrivoltaico, anche e

soprattutto con riferimento al rispetto della (ulteriore) condizione della necessaria strumentalità dell'impianto all'attività agricola.

Per le ragioni sopra esposte, si esprime PARERE CONTRARIO alla realizzazione dell'impianto in oggetto indicato. Riservata ogni ed altra eventuale osservazione integrativa nel prosieguo del procedimento.

IL SINDACO

Dott. Enrico MOSSENTA

(firmato digitalmente)

Responsabile del procedimento: arch. Paola Turco

Tel. 0432-670014 int. 4 cell. 3937587731

Mail: urbanistica@comune.pradamano.ud.it

Pec.: commune.pradamano@certgov.fvg.it

Il Responsabile dell'Istruttoria: geom. Luca Fabbro

Tel. 0432-670014 int. 4

Mail: edprivata@comune.pradamano.ud.it